

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
LAFORGIA ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali dell'artigianato (1282) . . .	35
PRESIDENTE	35, 36, 39, 40
ALIVERTI	38
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	36, 40
MARTINAT	39
OLIVI	36, 39
RUSSO FERDINANDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	39

Discussione della proposta di legge Laforgia ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali dell'artigianato (1282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, La Malfa, Aliverti, Brini, Cappelloni, Catalano, Citaristi, Cuojati, Dujany, Olivi, Sacconi, Staiti di Cuddia delle Chiuse: « Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali dell'artigianato ».

Poiché non è ancora pervenuto a questa Commissione il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali sulla proposta di legge, dobbiamo oggi limitarci allo svolgimento della relazione e alla discussione sulle linee generali, rinviando l'esame degli articoli ad una prossima seduta.

La seduta comincia alle 9,40.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Non ritengo di dovermi dilungare sull'argomento della proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, atteso che su di esso questa Commissione è stata più volte chiamata a discutere ed a decidere. Desidero soltanto riassumere i termini della questione.

La struttura amministrativa dell'artigianato del nostro paese poggia sulle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Tali commissioni — la vigilanza sulle quali spettava in passato al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato ed è attualmente demandata alle regioni — sono organismi a base elettiva, che svolgono compiti di promozione e di sviluppo delle attività artigiane nonché la funzione essenziale della tenuta — iscrizioni, revisioni e cancellazioni — dell'albo delle imprese artigiane. Inoltre, le commissioni regionali hanno il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso la mancata iscrizione agli albi o la mancata cancellazione dai medesimi.

La legge 25 luglio 1956, n. 860 prevedeva una cadenza triennale nella durata in carica di questi organismi. Tutto andò bene nelle votazioni iniziali e nei rinnovi, fino ad un certo punto. Dopo di che vi sono state, a partire dal 1970, leggi le quali, più o meno con ritmo cadenzato, hanno prorogato la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sulla base di una considerazione essenziale: che la legge originaria, che pure aveva dato dei risultati positivi, esigeva tuttavia un aggiornamento ed un adeguamento alle mutate esigenze del settore nonché un adeguamento al mutato quadro politico entro il quale il settore era collocato; cosicché appariva inutile o poco opportuno procedere al rinnovo delle commissioni provinciali e regionali per

l'artigianato in base alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alla luce di questa valutazione, ripetuto, sono state più volte adottate decisioni, sul piano legislativo, per la proroga della durata in carica delle commissioni. Pertanto, nella prospettiva — anche in relazione all'ormai avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale — dell'emanazione di una nuova legge che non sia più di disciplina giuridica pura e semplice della categoria bensì di definizione dei principi nell'ambito dei quali far operare, con una struttura aggiornata ed in una prospettiva diversa, questi organismi rappresentativi, bisogna pure considerare come, dopo circa dieci anni, questi ultimi si trovino ancora in regime di *prorogatio* e come, di fatto, se ne sia indebolito in maniera rilevante il ruolo. Infatti, in qualche caso le commissioni provinciali e regionali si trovano nella pratica impossibilità di funzionare per mancanza di loro componenti; e quel che è più serio ed allarmante è il fatto che, a distanza di tanti anni, non è stata ancora emanata, purtroppo, la nuova legge-quadro sull'artigianato, il che produce una situazione di notevole e grave confusione nella attività che le regioni sono chiamate a svolgere in questo settore, essendo loro demandata, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà normativa primaria in materia di artigianato.

In realtà parecchie regioni si accingono ad adottare provvedimenti legislativi, in materia di commissioni provinciali e regionali, che, di fatto, tenderebbero a creare differenziazioni intollerabili per l'unicità del settore a livello nazionale, con gravissimi inconvenienti, anche di rilevanza costituzionale. Ultimo è il caso della regione Toscana, che ha adottato un provvedimento con il quale vengono spazzate via le commissioni provinciali e regionali, e al loro posto sono istituite commissioni consultive a livello intercomunale, ed ha preso una serie di altre decisioni che cozzano con l'esistenza tuttora della legge 25 luglio 1956, n. 860, che contiene determinati principi nell'ambito dei quali le regioni devono comunque prendere le loro

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

decisioni, in attesa dell'emanazione della legge-quadro. Comunque, ad evitare che la confusione aumenti, che l'incertezza cresca e che si creino situazioni di grave differenziazione fra le varie regioni del nostro paese — situazioni alle quali, poi, sarebbe difficile rimediare —, credo sia veramente urgente che le commissioni provinciali e regionali continuino ad operare nella loro attuale composizione; copriremo, oltre tutto, il vuoto legislativo venutosi a creare a seguito della mancata conversione in legge dell'ultimo decreto-legge n. 156 del maggio 1979 che ha reso le suddette commissioni prive di supporto giuridico. Al momento, dunque, è necessario garantire ad esse il prosieguo della loro attività in maniera legittima adoperandoci, allo stesso tempo, affinché la discussione della legge-quadro avvenga nel più breve tempo possibile, a porre all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione le proposte di legge finora presentate sull'argomento.

Ciò che stabiliamo con il provvedimento al nostro esame, in definitiva, è un arco di tempo massimo — indicato al 30 giugno 1981 — entro il quale la legge-quadro dovrebbe essere formulata e varata dai due rami del Parlamento; è in questa prospettiva che trova giustificazione l'ulteriore richiesta di prorogare, conseguentemente, il permanere della durata in carica delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Credo di aver riassunto i termini essenziali del problema e che, per ciò che ho detto, più che giustificata sia l'opportunità di approvare questa proposta di legge formulata unitariamente da tutte le parti politiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

OLIVI. Nel ringraziare l'onorevole Laforgia per la relazione svolta, e della quale condivido pienamente i contenuti, desidero, in questo mio intervento, sottolineare due questioni. La prima è il fatto straordinario che tutti i gruppi della Commissione si siano trovati d'accordo nel de-

finire una proposta di legge su questa materia piuttosto controversa. La seconda, e non certo per ordine d'importanza, è il fatto, ugualmente straordinario di un Governo che non ha sentito il dovere di coprire un vuoto legislativo che si è venuto a creare e che avrebbe continuato a sussistere se non fosse intervenuta l'iniziativa della Commissione.

Voi sapete che la nostra parte politica non è mai stata tenera nei confronti dell'eccessivo procedere per decretazione da parte del Governo e tuttavia, sulla materia specifica della proposta della durata in carica delle commissioni dell'artigianato, il nostro gruppo aveva, a suo tempo, richiesto che il Governo emanasse un decreto; per la verità, ciò fu fatto, ma alla immediata ripresa dell'ottava legislatura; e mentre su altre materie si ritenne opportuno riprendere l'iniziativa legislativa, su questa cadde il silenzio assoluto; non so se questo sia accaduto per inettitudine o meno, ma, in concreto, le regioni si sono trovate gravate di responsabilità pesantissime prima fra tutte quella di trovarsi nell'incertezza se indire o no le elezioni sulla base della vecchia legislazione contraddicendo, nell'eventualità, un orientamento delle associazioni di categoria e delle stesse regioni che sollecitavano una nuova definizione giuridica dell'insieme della materia artigiana.

La Commissione ha dovuto dunque sopperire alla mancanza dell'iniziativa legislativa e ciò, oltre a rivestire un carattere di straordinarietà, riveste anche un carattere di esemplarietà per il futuro.

Colgo l'occasione della presenza del sottosegretario, onorevole Russo Ferdinando, per affermare la posizione del gruppo comunista in merito alla questione più complessa della legge-quadro sull'artigianato.

Il Governo in questa ottava legislatura non ha ancora presentato un proprio disegno di legge in merito e se è vero che la Commissione ha possibilità ed autorevolezza sufficienti per procedere ugualmente anche in assenza di una iniziativa governativa, è anche vero che la materia è delicata, si tratta di una legge-quadro, e l'iniziativa dovrebbe competere sì al Par-

lamento, ma, soprattutto, all'esecutivo. Il gruppo comunista avverte il duplice dovere di sollecitare la Commissione ad iniziare un dibattito attorno alla legge-quadro e di richiamare il Governo ad essere comunque presente in questo dibattito, accelerando l'iter, la procedura della presentazione di un proprio disegno di legge o, comunque, partecipando attivamente alla discussione.

Tornando al provvedimento al nostro esame non posso non rilevare il fatto che dieci anni di durata rappresentano, per un organismo democratico, un evento assolutamente eccezionale: dieci anni rappresentano un tempo lungo e logorante ed è ovvio, quindi, che si sia venuta a determinare una situazione insostenibile in molte commissioni provinciali dell'artigianato che, a differenza di quelle regionali, hanno una composizione diversa poiché in esse non vige l'istituto della surroga (cooptazione) e, conseguentemente, non è possibile la sostituzione degli eletti; sappiamo tutti che per trasferimenti, per modifiche, per decessi, eccetera, si è verificata una decimazione nella composizione di quegli organismi e ciò ha determinato conseguenze gravi per l'autogoverno della categoria. Pertanto, era doveroso che si procedesse così come la Commissione ha inteso proporre, anche se poi, quando si discuterà della nuova composizione delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, si dovrà insistere, riteniamo, perché le regioni attribuiscono ad esse funzioni più consistenti anche in materia di definizione programmatica, di partecipazione ad un governo democratico dell'economia. Ma questa è discussione che riguarda la legge-quadro.

Ho udito, poco fa, alcuni colleghi ironizzare su questa ripetuta discussione che andiamo facendo ormai da molti anni. Certo, qualcuno di noi sente gravare su di sé una specie di « destino ineluttabile » legato alla vicenda di queste proroghe le quali si susseguono di anno in anno e sembrano non avere fine.

Ebbene, siamo tutti impegnati, oggi, nel tentativo di ribaltare questa specie di « destino ineluttabile », di costruire qual-

cosa di positivo e di vedere se il Governo terrà conto di queste sollecitazioni che gli provengono da tutta la Commissione industria ed assumerà pienamente la sua responsabilità in merito alla legislazione sui principi in materia artigiana.

ALIVERTI. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole a questa proposta di legge, che è stata presentata di comune accordo con gli altri gruppi, per ragioni che sono insite sia nella relazione che accompagna il testo del provvedimento sia nelle considerazioni che sono state svolte dal relatore e che io condivido.

È certamente da auspicare - come del resto è stato fatto dall'onorevole Olivi - una rapida discussione ed approvazione della proposta di legge al fine di giungere presto all'approvazione di una legge-quadro che contenga una normativa più consona al dettato costituzionale e che dia facoltà alle regioni di legiferare in una materia che è di loro specifica competenza.

Dobbiamo renderci conto, ovviamente, che le commissioni provinciali hanno continuato a funzionare in questi anni; ma dobbiamo altresì rilevare la precarietà della loro costituzione e riconoscere che, in realtà, la loro composizione si basava non tanto sugli elementi più qualificati a farne parte, cioè sugli imprenditori artigiani, quanto su altri elementi i quali vi figuravano o come rappresentanza organizzativa o a titolo di integrazione delle commissioni stesse, come previsto dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Se, dunque, approveremo rapidamente il testo della proposta di legge in discussione, dovremo altresì approfondire la conoscenza della situazione di alcune commissioni provinciali le quali, come è stato fatto osservare, sono prive della maggioranza dei componenti necessaria per dare validità alle loro riunioni.

Ritengo pertanto che, indipendentemente dalla proroga che ci accingiamo a deliberare - sia essa riferita alla approvazione della legge-quadro sia essa stabilita attraverso la fissazione di un termine - si renda opportuno considerare la possibi-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

lità di concedere l'integrazione delle commissioni provinciali le quali abbiano perso la rappresentanza degli imprenditori artigiani.

Si potrebbero, a mio avviso, compiere una serie di approfondimenti su questa materia, perché, se è vero che il legislatore non ha previsto, a suo tempo, che per la validità della riunione dovesse essere necessaria una maggioranza costituita espressamente dagli imprenditori artigiani, è pur vero che tra gli imprenditori si è avuta una diminuzione del numero dei componenti le varie commissioni, tale da portare a concludere che le commissioni provinciali sono costituite, nella loro maggioranza, più da membri esterni che da membri elettivi.

È il caso, quindi, di porre mente alla possibilità di dare facoltà a coloro che la legge n. 860 del 1956 incaricava di nominare le commissioni provinciali — cioè ai prefetti — di integrare eventualmente la composizione delle commissioni medesime previa una designazione fatta dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, così come è previsto dalla lettera c) dell'articolo 13 della legge n. 860 del 1956, sì da non dare adito ad alcun equivoco non solo sulla composizione delle commissioni ma anche sulla maggioranza richiesta per la validità delle loro riunioni.

Se la Commissione si dichiarerà disponibile ad approfondire ed eventualmente accogliere questo mio suggerimento, che renderò più esplicito sotto forma di emendamento, sarà possibile avvalersi di commissioni provinciali per l'artigianato le quali non saranno soggette a difficoltà nel raggiungimento del numero legale e inoltre si porrà un limite alle nomine, che dovranno avere come riferimento ultimo la entrata in vigore della nuova legge-quadro per il rinnovo delle commissioni provinciali.

Qualunque sarà l'esito dell'emendamento che presenterò durante l'esame degli articoli, desidero ribadire che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla approvazione della proposta di legge n. 1282.

MARTINAT. Desidero esporre due brevissime osservazioni su questa proposta di legge, che è stata sottoscritta da tutti i gruppi, considerata la necessità di prorogare la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, la scadenza delle quali avverrà nel mese di giugno.

La prima osservazione è che la non presentazione della legge-quadro è una dimostrazione tipica di incapacità di questo Governo.

La seconda osservazione è la seguente: invito l'esecutivo, nella presentazione della legge-quadro, a modificare la struttura di queste commissioni perché oggi, così come sono orchestrate, non hanno più motivo di esistere o, per lo meno, hanno grosse difficoltà di funzionamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge in esame anche perché, nell'articolo 10 del disegno di legge-quadro diramato il 10 dicembre 1979, era stata prevista la proroga delle commissioni sino all'entrata in vigore della legge medesima; l'iniziativa parlamentare, quindi, è in perfetta sintonia con quanto disposto in un articolo della legge-quadro.

OLIVI. Sì, ma è cambiata la legislatura.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Parlo della nuova proposta che nessuno conosce perché il Consiglio dei ministri non l'ha ancora approvata. Nel momento in cui, parlando di un articolo, facciamo un riferimento ben preciso, diamo il massimo di concretezza al lavoro svolto dall'ufficio legislativo e dal Governo stesso e ci auguriamo, quindi, che la richiesta avanzata, questa, cioè, di un dibattito, possa essere accolta pienamente nel senso che, in una delle prossime riu-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

nioni del Consiglio dei ministri potrebbe anche essere approvato il disegno di legge e ciò ci metterebbe in condizione di avviare il dibattito e pervenire, poi, all'approvazione di quella legge-quadro che anche il Governo avverte quanto mai necessaria ed urgente. Per la verità, l'esecutivo aveva tentato, con la presentazione di due decreti nel corso delle passate legislature, di realizzare quella proroga che la Commissione, oggi, richiede unanime; tuttavia, la non approvazione di quei decreti ci ha portato a ritenerli non utili o, comunque, a non insistervi anche perché eravamo a conoscenza del fatto che a livello parlamentare si era orientati verso una iniziativa autonoma; in questa prospettiva, quindi, il Governo ritenne utile elaborare uno schema di legge-quadro.

Una osservazione a questa proposta di legge: all'articolo 3 viene indicata la data del 3 marzo, ma sarebbe opportuno, invece, far riferimento a quella del 30 giugno 1979 come data a partire dalla quale devono essere riconfermate le commissioni; su questo punto, comunque, avremo modo di tornare quando entreremo nel merito degli articoli del provvedimento.

LAFORGIA, *Relatore*. Registro con favore il parere concorde della Commissione in merito all'opportunità di giungere ad una rapida approvazione di questo provvedimento.

Alcune osservazioni mi siano consentite ai rilievi formulati.

Innanzitutto desidero far osservare al collega, onorevole Martinat, che è lecito mettere in dubbio l'attuale efficienza delle commissioni, ma non la loro funzione perché la loro crisi è soltanto individuabile nella loro attuale composizione; non posso esservi dubbi sulla loro funzione perché

ad essa è legata l'esigenza dell'autogoverno del settore e della categoria.

Prendo atto con soddisfazione della confermata volontà del Governo di portare a conoscenza del Parlamento il disegno di legge-quadro che è già in fase di progetto e del fatto che non si oppone a che, nel frattempo, la Commissione inizi l'esame delle proposte di legge già presentate per iniziativa dei vari gruppi politici.

Per quanto riguarda gli emendamenti fin da ora preannunciati dal collega Aliverti e dallo stesso Governo, riterrei opportuno esaminarli al momento della loro presentazione anche perché non credo siano tali da determinare pregiudiziali.

Per concludere, desidero far rilevare all'onorevole sottosegretario che il termine indicato, quello del 3 marzo, attiene alla durata delle commissioni; tuttavia, sarà bene chiarire questo aspetto al fine di evitare strascichi per le operazioni avviate in relazione alla normativa vigente.

Esprimo l'augurio che la I Commissione affari costituzionali esprima entro breve tempo il proprio parere consentendoci così, la prossima settimana, di giungere alla votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO